



# Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo

## A.C. 2420

Dossier n° 193 - Schede di lettura  
20 giugno 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2420
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 maggio 2014
assegnazione:	3 giugno 2014
Commissioni competenti:	III Affari esteri, III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura e XIV Politiche dell'Unione Europea
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

Il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo (IUE), con Allegato, firmato a Roma il 22 giugno 2011, è finalizzato ad ampliare le potenzialità organizzative dell'attività dell'IUE nonché a rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra il nostro Paese e la prestigiosa istituzione accademica europea basata a Firenze (<http://www.eui.eu/Home.aspx>)

Si rammenta che la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del DPR n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della L. n. 505/1988.

La ratifica del Protocollo in esame, firmato in esito ad una fase negoziale tra l'IUE ed il Governo italiano avviata nel 2007, deriva dall'esigenza di dotare l'IUE di nuove e più adeguate strutture che lo pongano in condizione di intensificare le proprie attività, cresciute nel tempo parallelamente all'ampliamento della platea degli stati comunitari, nonché di accogliere in deposito, ed aprire alla consultazione, gli archivi storici dell'Unione Europea. La Convenzione istitutiva dell'Istituto universitario europeo fu firmata dagli allora sei Paesi membri della Comunità Europea nel 1972 ed il primo anno accademico dell'istituto *post-graduate* risale al 1976/77.

Il protocollo si compone di un **preambolo** e di **otto articoli**.

L'**articolo 1** estende le disposizioni in materia di applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità dei relativi immobili (previste dagli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede del 1975), anche agli immobili messi gratuitamente a disposizione dell'IUE dal Governo italiano che, come precisa la relazione illustrativa che correda il disegno di legge (AS1242) approvato dal Senato il 27 maggio 2014, ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione.

Gli immobili in questione sono enumerati al successivo **articolo 2**:

- complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia;
- terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana;
- complesso immobiliare denominato Villa Salviati, destinato anche ad essere sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea;
- porzione dell'immobile demaniale denominato Villa il Poggiolo;
- immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, via Faentine 94b.

L'IUE dispone, altresì dell'immobile sito in via Faentina 384/a, finanziato in parte tramite il fondo di riserva pensioni del personale dell'IUE.

L'**articolo 3** rimanda ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'IUE la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2, utilizzati dall'Istituto per esigenze istituzionali.

Ai sensi dell'**articolo 4** la sistemazione degli immobili ex articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi sono a carico del Governo italiano (conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975) cui è in capo anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in questione, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di Sede del 1975.

In materia di esenzioni fiscali, l'**articolo 5** dispone l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede, precisando che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali.

Al Presidente dell'Istituto sono accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica (**articolo 6**).

L'**articolo 7** detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame.

L'**articolo 8**, infine, stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **quattro articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

L'**articolo 3** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento autorizzando una spesa di **euro 30.000 a decorrere dal 2014**. La copertura di tale onere è reperita a valere sullo stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

La relazione tecnica, affermando la neutralità finanziaria di tutte le altre disposizioni, ascrive l'onere all'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, situato in via Faentina 384/a, proprietà dell'IUE e destinato agli alloggi dei ricercatori.

La decorrenza dell'onere è stata modificata durante l'esame al Senato a seguito di un parere in tal senso espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 1° aprile 2014. Nella medesima seduta il rappresentante del Governo ha letto una nota della Ragioneria generale dello Stato, predisposta a seguito di rilievi emersi nel dibattito con riferimento ai profili di quantificazione, che ribadiva *"che la quantificazione degli oneri conseguenti all'obbligo per lo Stato di assicurare la manutenzione degli edifici assegnati all'Istituto è il frutto di un confronto con l'Istituto stesso"*.

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa e della relazione tecnica, cui si è fatto cenno, anche, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Nell'ATN, in particolare, si fa derivare la necessità della ratifica del Protocollo aggiuntivo in esame dalle disposizione dell'art. 80 Cost.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione